

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA

AsOER ONLUS

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna" (As.O.E.R. Onlus).

Possono inoltre aderire alla stessa altri cittadini (persone fisiche) che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione di seguito precisati.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Ozzano Emilia, via Massa Rapi n.3.

L'Associazione può costituire sedi secondarie.

ART. 3 – DURATA

L'Associazione ha la durata di venti anni a partire da dicembre 2006.

ART. 4 – SCOPI

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza fini di lucro, nell'ambito della tutela e della valorizzazione della natura realizzando in particolare le seguenti attività.

Promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sull'avifauna selvatica con particolare riguardo alle strategie e alle attività di conservazione .

Promozione, organizzazione e gestione di incontri, seminari, convegni, corsi, a vario livello, allo scopo di diffondere e migliorare le conoscenze sull'avifauna selvatica.

Produzione e vendita di materiali vari (pubblicazioni, audiovisivi etc.) relativi alle attività di ricerca e conservazione dell'avifauna svolte dall'Associazione quali attività connesse accessorie.

Per i predetti scopi l'Associazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, con organismi, movimenti, associazioni e fondazioni e/o persone giuridiche interessati alle sue stesse attività.

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e riferite comunque alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

ART. 5 – ASSOCIATI

Si distinguono in:

- Fondatori – coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione,
- Ordinari – persone fisiche che intendono condividere gli scopi e le attività dell'Associazione, come sopra precisati, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri definiti in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea.

ART. 6 – QUOTE DI ADESIONE

Gli associati sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale la cui entità è definita dall'Assemblea.

ART. 7 - DIRITTO DEGLI ASSOCIATI FONDATORI/ORDINARI

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione; essi hanno altresì diritto di essere informati sulle decisioni e sulle iniziative deliberate o in corso e il diritto di voto, nel caso dei soci maggiorenni, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le proposte relative al Bilancio preventivo e consuntivo, ai programmi di attività, ai regolamenti, ad eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'esame da parte dell'Assemblea. Di detto deposito verrà dato contestuale avviso agli associati, al fine di rendere possibile la consultazione degli atti.

ART. 8 – STATUS DI ASSOCIATO FONDATORE/ORDINARIO

Lo status di Associato si acquisisce:

- per gli Associati fondatori dalla data di sottoscrizione all'Atto costitutivo;
- per gli Associati ordinari dalla data di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea. Lo status di associato si perde per dimissioni, per inadempienza rispetto alle modalità e termini di contribuzione deliberati dall'Assemblea e per esclusione.

ART. 9 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Gli Associati possono recedere dall'Associazione trasmettendo le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata, con preavviso scritto di almeno tre mesi. Il recesso non dà alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non dà diritto a liquidazione patrimoniale.

ART. 10 – ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso, ovvero per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. L'esclusione non può avvenire se non per gravi motivi e cioè per comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione e deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione non dà alcun titolo a rimborsi di quote già eventualmente versate e non dà diritto a liquidazione patrimoniale.

ART. 11 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente – il VicePresidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (solo su richiesta dell'Assemblea degli Associati);
- e. il Collegio dei Provisori (solo su richiesta dell'Assemblea degli Associati).

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni prese in conformità alle norme di legge e allo Statuto vincolano tutti gli Associati.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

L'Assemblea ordinaria è convocata da Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea deve altresì essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli Associati o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede alla convocazione a mezzo lettera / fax / e-mail con l'indicazione della data dell'assemblea e dell'ordine del giorno e con un preavviso di 15 giorni.

Nel caso di Assemblea straordinaria il Presidente deve provvedere alla convocazione nel termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta .

Ciascun Associato, purché maggiorenne e in regola con la quota di adesione annuale, ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza nell'Assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di modifiche dello Statuto o scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è richiesta, per validità della seduta e per la votazione, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli Associati più uno ed il voto favorevole della maggioranza.

I verbali dell'Assemblea verranno trascritti nell'apposito libro dei verbali e dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – FUNZIONI

L'Assemblea è competente a deliberare:

- sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione, con la precisazione che, in caso di contestuale assenza degli stessi, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente provvisorio;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e verifica del programma svolto;
- sull'approvazione di modifiche statutarie;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- sull'accettazione di contributi e liberalità;
- sull'accettazione di nuovi associati;
- sull'approvazione di regolamenti ed eventuali successive modifiche;
- sull'approvazione del programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo e sull'approvazione, a consuntivo, delle attività svolte dal Consiglio stesso;
- sulle modalità ed entità di contribuzione degli Associati;
- sulla definizione dei criteri per l'adesione all'Associazione ed eventuali richieste di deroga;
- sull'approvazione del bilancio preventivo;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e sulla delibera per eventuali disavanzi di gestione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina, fra i soci, un Segretario e se lo ritiene opportuno due Scrutatori. Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro verbali assemblee che viene firmato dal Segretario e dal Presidente.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Consiglio Direttivo è eletto per un periodo di tre anni dall'Assemblea degli Associati fondatori/ordinari nel suo interno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è costituito da 7 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno o comunque tra gli Associati un Segretario-Tesoriere che ha il compito di curare l'andamento economico, finanziario e l'aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito o prelievo.

I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non presenzino alle riunioni, decadono.

In caso di recesso, decadimento, decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 16 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora si verificasse una parità di voti, sarà determinante il voto di chi presiede la seduta (Presidente o Vice Presidente).

Le riunioni del Consiglio dovranno constare di apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso scritto, o verbalmente in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo viene obbligatoriamente convocato, ove ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, entro 10 giorni dalla richiesta medesima.

ART. 17 – FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo provvede, in esecuzione dei mandati dell'Assemblea, all'espletamento dei compiti gestionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea, su qualunque materia non riservata alla competenza dell'organo assembleare.

Spettano altresì al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- predisposizione del programma annuale e di attività;
- predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
- adozione di provvedimenti nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea;
- predisposizione di schemi di regolamento da approvarsi dall'Assemblea;
- individuazione dei nominativi dei soci disponibili per lo svolgimento delle attività perseguite (censimenti, ricerche, redazione di pubblicazioni ...) dall'Associazione;
- svolgimento in genere di tutte le attività non espressamente riservate all'Assemblea.

ART. 18 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti per un periodo di tre anni dall'Assemblea degli Associati fondatori/ordinari nel suo interno e sono rieleggibili. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori; provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono autorizzati a compiere, con forma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito o prelievo.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri potranno essere eletti dall'Assemblea qualora siano ritenuti opportuni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre membri nominati dall' Assemblea;
- b) dura in carica cinque anni e può essere rieletto;
- c) controlla l' amministrazione dell' Associazione;
- d) i revisori non hanno diritto ad alcun compenso per la funzione svolta.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) è composto di tre membri nominati dall' Assemblea;
- b) dura in carica cinque anni e può essere rieletto;
- c) giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' Associazione e i suoi organi;
- d) i probiviri non hanno diritto ad alcun compenso per la funzione svolta.

ART. 20 – PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- quote annuali versate dai soci la cui entità è definita dall'Assemblea;
- liberalità, contributi e sovvenzioni che comunque provengano all'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo.

Il patrimonio è altresì costituito dalla documentazione (consistente in libri, riviste, studi, ricerche, monografie, saggi, sussidi audiovisivi) e dagli strumenti per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo acquisiti, catalogati e resi disponibili.

Le quote associative versate e il patrimonio dell'Associazione sono intrasmissibili agli eredi degli Associati.

ART. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo entro il 31/10 di ogni anno,
- il bilancio consuntivo almeno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 22 – SCIoglimento

La revisione o la modifica del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori sono deliberati dall'Assemblea degli Associati con i quorum previsti dall'art.13.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere devoluti ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 – DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

La denominazione dell’associazione è “Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna” (As.O.E.R.) e deve obbligatoriamente comparire in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico unitamente alla locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o all’acronimo “ON-LUS”.

ART. 24 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.